

STUDIO LEGALE BACIGA
Associazione tra Professionisti
Via Amatore Sciesa, 10 - 37122 VERONA
Tel. 045.591769/045.8009572 - Fax 045.8035039
studiobaciga@tiscalinet.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Protocollo N° <u>1382</u>
Data <u>1 APR. 2011</u>

Avv. STEFANO BACIGA
avvstefanobaciga@cnfpec.it

Dr. NICOLA BACIGA
dr.nicolabaciga@pec.it

Avv. ALESSANDRA BARANA
avvalessandrabarana@puntopec.it

Dr. LUIGI SELMO
selmo.luigi@gmail.com

Egr. Arch.
ARNALDO TOFFALI
Ordine degli Architetti
della Provincia di Verona
Via Oberdan, 3
37121 VERONA

Verona, 1 aprile 2011

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI VERONA: competenza della CEC in
materia di valutazione della competenza professionale dei progettisti

Le trasmetto il parere che mi ha chiesto in merito alla legittimazione della Commissione edilizia comunale a valutare la competenza dei progettisti delle opere edilizie, problema emerso nell'ambito della CEC di San Pietro In Cariano, i cui due membri esperti in materia ambientale, architetti, hanno omesso la pronuncia del parere previsto dalla L.R. 63/94 ritenendo il progetto sottoposto al loro esame, predisposto da un geometra, di caratteristiche superiori ai limiti della competenza professionale di tale categoria di tecnici.

Per la verità, deduco dalla relazione che mi è stata inviata, che il parere, apparentemente di astensione, è stato reso in senso negativo in quanto omesso per ritenuta incompetenza del geometra progettista dell'intervento edilizio.

Il rifiuto di emettere un parere inutile (in materia ambientale) nell'ambito di un procedimento il cui esito finale è già previsto di contenuto negativo per ragione diversa (attinente alla competenza professionale) è coerente ai principi di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa fissati dall'art. 1 della L. 241/90.

Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza, la dichiarazione di astensione andrebbe qualificata come manifestazione di dissenso e di non adesione alla proposta oggetto di valutazione (cfr.

Tar Basilicata, 20 agosto 1999, n. 348; Tar Umbria 29 ottobre 1990, n. 379), tanto che gli astenuti all'interno di un organo collegiale deliberante, in assenza di norme contrarie, sono computati nel numero dei presenti ma non in quello dei votanti (cfr. Tar Lazio 1 settembre 1999, n. 1867; Tar Sicilia, Catania, 28 aprile 2006, n. 660; Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 1985, n. 242).

Nel caso di specie si è, quindi, verificato il rifiuto dell'espressione del parere paesaggistico per ragioni di carattere edilizio riguardante l'incompetenza professionale del progettista.

L'espressione di tale parere negativo rientra certamente nella competenza della Commissione edilizia comunale e, corrisponde, quindi, ad una facoltà che i suoi membri possono esercitare in vista dell'adozione finale del provvedimento abilitativo devoluta al responsabile dell'Ufficio tecnico.

Infatti, secondo la più recente sentenza pronunciata in materia, "Prima del rilascio di un titolo edilizio, l'autorità comunale **deve** sempre accertare se la progettazione sia affidata ad un professionista competente in relazione alla natura e all'importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone.." (Tar Campania, Salerno, 28 giugno 2010, n. 9772).

Il principio affermato nella sentenza del Tar Campania sopra riprodotta era già stato affermato in precedenza dal Consiglio di Stato, il quale aveva deciso che "La P.A., prima di rilasciare una concessione edilizia, **è tenuta** a verificare se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale e, in particolare, in relazione alla natura e all'entità dell'intervento costruttivo progettato, nonché alla differente competenza all'uopo attribuita ad ingegneri ed ai geometri, se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata, sia per assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista

competente "ex lege", per la salvaguardia dell'economia nazionale e della pubblica e privata incolumità" (Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 1999, n.83; conformi Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2006, n. 3441).

Dunque, la verifica formale circa la professionalità del proponente rientra tra le **condizioni stesse di ammissibilità** del progetto e deve, pertanto, come le altre più propriamente di merito sulle scelte tecniche proposte, essere apprezzata in sede di valutazione globale dell'intervento da esaminare (Tar Valle d'Aosta 14 maggio 2003, n. 85).

Tanto è vero che "E' legittimo l'annullamento mediante esercizio del potere di autotutela di una concessione edilizia in ragione dell'incompetenza del geometra progettista, rilevabile sotto il profilo dell'assenza di abilitazione alla progettazione di costruzioni civili che non siano di modesta entità e che prevedano l'adozione di strutture in cemento armato" (Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3006).

In conclusione, la competenza professionale del progettista di un'opera edilizia deve essere necessariamente valutata ai fini del rilascio del relativo titolo abilitativo alla sua esecuzione e costituisce causa eventuale ed obbligatoria del rigetto e/o dell'annullamento del titolo medesimo.

Correttamente, dunque, i membri architetti della CEC di San Pietro In Cariano, hanno omesso l'espressione del parere ambientale ritenendo il progettista dell'opera edilizia incompetente.

Resto a disposizione per ogni eventuale approfondimento ed invio i migliori saluti.

avv. Stefano Baciga

